



TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA -SEZIONE LAVORO-

IL GIUDICE

Nel procedimento sopra emarginato;

all'esito della trattazione cartolare del 25/05/2023;

pronuncia la seguente

ORDINANZA

1. Nelle note scritte da ultimo depositate (reiterando l'istanza già avanzata nelle note del 13/12/2022) parte ricorrente ha insistito per essere autorizzata a integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i docenti interessati al trasferimento nelle sedi indicate nella propria domanda di mobilità per l'A.S. 2019/2020.

2. La suddetta richiesta trae origine dalla pronuncia della Suprema Corte n. 35356/2021, la quale ha formulato il seguente principio di diritto: «*La pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene soltanto al piano della prova o a quello della fondatezza nel merito e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa e comunque nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito*».

3. La statuizione sopra riportata si pone in armonia e in continuità con altri arresti della Cassazione, ove è stato chiarito che «*...sia con riguardo al lavoro subordinato privato, sia non riguardo al lavoro contrattuale alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza della Corte, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento, solo nel caso in cui il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.) il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione invece non è necessaria quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione*» (Cass. 988/2017).



4. Ciò vale anche con riferimento alle procedure di mobilità nel mondo della scuola ed alla procedura in esame atteso che la Prof. Pera rivendica il diritto ad essere trasferita presso una delle sedi optate nella domanda di mobilità secondo l'ordine di preferenza *ivi* indicato.

5. La pretesa attorea risulta, pertanto, diretta a conseguire una rimodulazione degli esiti della mobilità e, pertanto, postula un conflitto con i docenti che hanno concorso per i medesimi posti e con quelli che gli hanno in concreto conseguiti.

6. Tali soggetti, pertanto, vanno considerati parti necessarie del processo e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c.

7. A tal fine, l'integrazione va disposta nei confronti di tutti i docenti interessati al trasferimento per la stessa tipologia di posto e per gli stessi ambiti territoriali indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità per l'A.S. 2019/2020.

7. Quanto alle modalità di notificazione ed all'istanza formulata da parte ricorrente di autorizzazione alla notifica mediante pubblicazione del ricorso sul sito web istituzionale del Ministero intimato, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., agevole e meno onerosa per la parte, si osserva che

l'art. 151 c.p.c. dispone che il giudice possa d'ufficio prescrivere che la notificazione sia eseguita *“in modo diverso da quello stabilito dalla legge”*;

l'art. 19 D.lgs. 33/2013, contenente norme sul *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione”*, prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei *“bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione”*, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati a partecipare alla procedure concorsuali; ciò è coerente – ad avviso del TAR per il Lazio, ord. 9506/2013 – *“con i principi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte”*;

inoltre che ai sensi dell'art. 32, co. 1° legge n. 69/ 2009, *“gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*;

alla luce delle coordinate esegetiche sopra tracciate ed avuto riguardo al rilevante numero dei destinatari della notifica, la pubblicazione sul sito internet del Ministero convenuto rappresenta la modalità che meglio è in grado di assicurare la conoscenza dell'atto da parte dei destinatari della notifica, anche in ragione del fatto che la consultazione dei siti telematici è oggi - in concreto - più frequente, immediata ed agevole rispetto a quello alla Gazzetta ufficiale.

Pertanto,

visto l'art. 151 c.p.c.

AUTORIZZA

parte ricorrente a provvedere alla suddetta notificazione mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata, gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso, l'indicazione dei controinteressati da identificare in tutti i docenti interessati al trasferimento per la stessa tipologia di posto e per gli stessi ambiti territoriali indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità per l'A.S. 2019/2020, con



l'indicazione degli estremi della presente ordinanza e l'avvertimento che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della stessa.

Prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente provvedimento, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi, inoltre, che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

DISPONE

che dette pubblicazioni siano effettuate nel termine di giorni 120 dalla comunicazione del presente provvedimento, avvertendo i controinteressati che potranno costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza a pena di decadenza.

* * *

P.Q.M.

visto l'art. 127-ter cpc

RINVIA la causa all'udienza del **09/11/2023 per discussione e decisione.**

DISPONE che l'udienza sia sostituita dal deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni;

ASSEGNA alle parti termine perentorio fino al **09/11/2023 h 08:31** per il deposito telematico delle suddette note scritte.

AVVERTE le parti che:

- le stesse possono opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- se nessuna di esse depositerà note nel termine assegnato, verrà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o verrà fissata nuova udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, verrà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo;
- dalla scadenza del termine assegnato, inizierà a decorrere il termine di 30 giorni per l'adozione del provvedimento da parte del Giudice.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni prescritte dall'art. 136 c.p.c. e per l'annotazione delle modalità di trattazione.

Caltanissetta, 25/06/2023

IL GIUDICE
Francesco Bongioanni

